63885245 28/03/2017 16:25:42

Del. n. 99/2017/PRSP

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 28 marzo 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali specifiche per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la nota del 16 settembre 2015, n. 5555, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2014;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **CHIUSI (SI)** in ordine al rendiconto 2014 e la documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'ente ha prodotto, con nota del 22 marzo 2017 (pervenuta alla Sezione in data 23 marzo 2017, prot. n.

4767), in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 17 marzo 2017, n. 4686;

TENUTO CONTO che l'ente è inserito nella fase di sperimentazione prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sul rendiconto di gestione dell'esercizio 2014;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso costituisce il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha concentrato l'attività di controllo sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili nella fase di avvio del sistema contabile armonizzato;

- che l'esame condotto dalla Sezione in ordine al riaccertamento straordinario dei residui ed alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il riaccertamento, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che, con specifico riferimento agli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, la Sezione ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2014 unitamente agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui poiché questi costituiscono il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione degli esercizi successivi, anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015, considerato che il complesso delle norme che ha riguardato tali enti trova, nel risultato accertato al termine dell'esercizio 2014 e nella quantificazione dell'eventuale extradeficit alla stessa data, un momento conclusivo delle procedure propedeutiche all'avvio del processo di armonizzazione in atto;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

Il rendiconto 2014 del Comune di Chiusi (SI), come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati ed esaminato unitamente agli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, evidenzia le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Per ricostruire puntualmente la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente occorre premettere che lo stesso ha aderito alla sperimentazione dei nuovi principi contabili con riferimento all'esercizio finanziario 2014 ed ha pertanto effettuato l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1 gennaio 2014 in attuazione dell'art. 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.

A seguito di tali operazioni di riaccertamento straordinario, di cui alla delibera della Giunta comunale del 27 maggio 2015, n. 136, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013 per 148.618,95 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 989.719,47 euro e a 2.265.154,97 euro, mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 2.280.095,23 euro e a 4.049.357,63 euro. Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 1.769.262,40 euro, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2014 pari a 1.424.054,45 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione della parte accantonata per 95.000,00 euro (dei quali 45.000,00 euro per fondo crediti di dubbia esigibilità e 50.000,00 euro per fondo potenziali contenziosi), alla quantificazione della parte vincolata per 109.295,88 euro, e della parte destinata ad investimenti, per 1.173.889,67 euro, accertando un avanzo effettivo di amministrazione di 45.868,90 euro.

I dati soprariportati evidenziano un approccio sostanzialmente formale alla definizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione: l'ente ha infatti riproposto, nella parte accantonata del risultato definito al 1 gennaio 2014, la stessa quantificazione effettuata al 31 dicembre 2013 per il fondo svalutazione crediti, ammontante a 95.000,00 euro, non applicando, nei fatti, il principio contabile che richiedeva l'identificazione delle partite di dubbia e difficile esazione, unitamente alla valutazione della capacità di smaltimento dei residui nel quinquennio precedente e al conseguente accantonamento nel risultato di amministrazione.

Si ritiene opportuno precisare a riguardo che il d.p.c.m. del 28 dicembre 2011 concernente le "modalità di sperimentazione", in merito al riaccertamento dei residui all'art. 14 specifica che gli enti in sperimentazione nel primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati procedono al riaccertamento straordinario e, in tale fase, oltre dover dare attuazione agli altri adempimenti, devono provvedere "ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)".

Nel caso di specie invece, come si vedrà più avanti, a fronte di un FCDE indicato al 1 gennaio 2014 in 45.000,00 euro, l'ente ha determinato solo successivamente,

nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Sezione, la congrua quantificazione dello stesso in 442.371,16 euro.

L'ente stesso ha attestato di aver sottostimato l'accantonamento da effettuare al FCDE alla data di avvio della sperimentazione contabile (1 gennaio 2014) a causa di difficoltà interpretative dei nuovi principi contabili e di carenze di organico, assicurando tuttavia di aver sanato tale difformità in sede di rendiconto 2014 ove l'importo accantonato, pari a 587.286,29 euro risulta maggiore di quello che avrebbe dovuto essere accantonato al 1 gennaio 2014, quantificato dall'ente in sede istruttoria, come sopra detto, in 442.371,16 euro, secondo modalità di calcolo corrette rispetto alle nuove disposizioni della contabilità armonizzata.

L'ente precisa, infatti, che la procedura seguita per la determinazione delle quote da accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è da ritenersi coerente con le disposizioni recate dal d.m. 2 aprile 2015 il quale prevede, all'articolo 1, comma 7, per gli enti partecipanti alla sperimentazione di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, che "*il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2013 o 2014, rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014*". Si tratta, pertanto, di una disposizione di maggior favore riconosciuta dal legislatore e finalizzata a consentire agli enti sperimentali di porre rimedio ad eventuali erronei sottodimensionamenti del fondo determinati in sede di riaccertamento straordinario.

La gestione complessiva 2014 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione formale al 31 dicembre 2014 pari a 1.199.139,24 euro.

Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione delle diverse componenti del risultato non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e destinate agli investimenti ivi confluite.

In relazione alla quantificazione delle componenti accantonate del risultato di amministrazione accertato dall'ente al 31 dicembre 2014, ai sensi del d.lgs. 118/2011, occorre dire che, in relazione a quanto rappresentato dall'ente in precedenza, la Sezione ha rilevato la non corretta determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità, precedentemente quantificato dall'ente in 587.286,28 euro.

La Sezione ha infatti rilevato che l'ente, pur avendo correttamente individuato, discrezionalmente, le tipologie di entrate ritenute di dubbia esigibilità ed avere per le

stesse valutato la capacità di riscossione delle poste residuali del quinquennio 2010/2014, non ha correttamente determinato l'importo "minimo" da considerare congruo per l'accantonamento disposto in relazione alle entrate da trasporti scolastici ed ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada. In tali casi, infatti, l'ente ha erroneamente considerato la percentuale di riscossione al 100% per le annualità in cui, invece, doveva essere considerata allo 0,00% tenuto conto che non risultano indicati residui attivi al 1 gennaio né conseguenti riscossioni nell'esercizio di riferimento.

La procedura seguita dall'ente si discosta da quanto previsto dai principi contabili vigenti che, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individuano in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo e non ammettono deroghe per la quantificazione dell'importo da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione.

Dagli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria si accerta quindi che l'accantonamento a FCDE definito dall'ente in sede di rendiconto 2014 (pari a 587.286,28 euro) risulta inferiore (nella misura di 9.651,87 euro) rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo (pari a 596.938,15 euro).

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto lo stesso risulta alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi, pertanto, indisponibili.

La Sezione ha altresì rilevato che l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate a investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.

La Sezione ha infatti rilevato, in sede istruttoria, che la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, quantificata dall'ente in 436.678,93 euro, non presenta la capienza necessaria per la ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi 614.606,93 euro e costituite, per 400.005,19 euro da avanzo dell'esercizio 2013 non applicato al bilancio 2014 e, per gli ulteriori 214.601,74 euro, dall'avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2014, con differenziale quindi da ricostituire pari a 177.928,00 euro.

In sede istruttoria è altresì emerso che la quota di avanzo al 31 dicembre 2013 riferita alla gestione vincolata ad investimenti, pari a 63.978,66 euro, non è stata opportunamente ricollocata nei fondi destinati agli investimenti del risultato riaccertato al 1 gennaio 2014 e neppure nella parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

L'ente, al riguardo, nella nota di risposta all'istruttoria, ha dichiarato che tale avanzo è scaturito da economie di spese finanziate con avanzi di amministrazione di precedenti esercizi, con oneri di urbanizzazione e con proventi derivanti dalla vendita di loculi.

In sede di contraddittorio l'ente, in relazione all'avanzo della gestione investimenti proveniente dalla competenza 2014, pari a 214.601,74 euro, ha attestato che una quota pari a 62.890,35 euro è confluita nell'avanzo vincolato e che pertanto non deve essere computata nella determinazione della quota di avanzo destinato alle spese in conto capitale.

Per quanto complessivamente rilevato, la Sezione accerta che la corretta determinazione della parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 ammonta a 551.716,58 euro rispetto a quanto quantificato dall'ente, pari a 436.678,93 euro, con una differenza di somme da ricostituire pari a 115.037,65 euro.

Tale circostanza, pur in presenza di un risultato di amministrazione formalmente positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto implica che una parte di risorse, vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, è stata distolta dal suo ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, unitamente al sottodimensionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2014, costituisce un sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

In riferimento agli altri elementi indicati dall'ente nelle memorie di contraddittorio si ritiene che, allo stato, non emergano evidenze che consentano di modificare quanto accertato dalla Sezione.

In conclusione, considerando complessivamente quanto rappresentato in merito alla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2014, la Sezione rileva che il risultato formale positivo (pari a 1.199.139,24 euro) non risulta sufficiente a garantire i fondi accantonati (definiti in 596.938,15 euro), vincolati (pari a 175.116,20 euro) e destinati (definiti in 551.716,58 euro), per cui il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è sostanzialmente negativo per -124.631,69 euro.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se in parte conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti

dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla reimputazione di residui attivi e passivi agli esercizi nei quali gli stessi sono esigibili, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e al termine della gestione e per i quali i nuovi principi contabili richiedono in modo puntuale l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

Il disavanzo può derivare inoltre dall'utilizzo improprio di fondi genericamente destinati alle spese di investimento o aventi un vincolo di specifica destinazione, per i quali al termine dell'esercizio non è stato possibile garantire la corretta ricostituzione nel risultato di amministrazione accertato.

In altri termini le poste accantonate, vincolate e destinate ad investimenti che devono essere garantite al termine dell'esercizio nel risultato di amministrazione non risultano effettivamente disponibili poiché superiori al risultato formale dell'esercizio approvato dall'ente.

Tale disavanzo sostanziale al 31 dicembre 2014, pari a -124.631,69 euro, scaturisce per 9.651,87 euro dalla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e per 115.037,65 euro dalla corretta rideterminazione della parte destinata ad investimenti.

In ordine alla nuova quantificazione del risultato di amministrazione occorre inoltre rilevare che, come disposto dal comma 7 dell'art. 1 del d.m. 2 aprile 2015, gli enti in sperimentazione possono determinare il maggior disavanzo considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione dei rendiconti 2013 o 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

In base a quanto disposto da citato comma 7 gli enti, qualora decidano di avvalersi di tale facoltà, per assicurare la corretta definizione del maggior disavanzo derivante dalla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, definiscono il maggior disavanzo detraendo dal differenziale dei due fondi citati le quote utilizzate nel corso dell'esercizio di riferimento e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Gli possono beneficiare di tale procedura solo una volta, con riferimento, nel caso di specie, all'esercizio 2014.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere, oltre che alla rideterminazione del risultato nei termini sopra rappresentati, al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, nella misura in cui ritenga opportuno accertare la quantificazione di una quota di disavanzo derivante

dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (c.d. extradeficit), provvedere alla relativa copertura come previsto dal d.m. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 28 marzo 2017.

Il relatore
Marco Boncompagni

Il Presidente
Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il 28 MAR. 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli